

I
- - -
U
- - -
A
- - -
V

Università luav di Venezia

decreto rettorale

Indizione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti iscritti a ciascun corso di laurea e di laurea magistrale dell'ateneo per la costituzione del senato degli studenti dell'Università luav di Venezia per il biennio 2023/2025

AAID/AI/VG/vb

il rettore

vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l'articolo 2, comma 2, lettera h);
visto lo statuto dell'Università luav di Venezia e in particolare l'articolo 15;
visto il regolamento del senato degli studenti e in particolare il Capo I del Titolo I;
visto il decreto rettorale 12 maggio 2021 n. 223 con il quale sono stati nominati i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale ed è stato costituito il senato degli studenti dell'Università luav di Venezia per il biennio 2021/2023;
visto il decreto rettorale 24 ottobre 2022 n. 618 con il quale sono stati nominati alcuni nuovi rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'ateneo ed è stato ricostituito il senato degli studenti dell'Università luav di Venezia per la parte residua del biennio 2021/2023;
considerato che il mandato dei componenti il senato degli studenti si conclude il 19 maggio 2023;
considerato che ai sensi dell'articolo 15 dello statuto di ateneo il senato degli studenti è composto da un numero massimo di venti studenti eletti in base alla numerosità degli iscritti a ciascun corso di laurea e di laurea magistrale dell'ateneo;
rilevata la necessità di indire le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche;
sentita la presidente dell'attuale senato degli studenti
decreta

articolo 1 (indizione delle elezioni)

1 Sono indette le elezioni dei rappresentanti degli studenti iscritti a ciascun corso di laurea e di laurea magistrale dell'ateneo per la costituzione del senato degli studenti dell'Università luav di Venezia per il biennio 2023/2025.

2 Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del regolamento del senato degli studenti i rappresentanti degli studenti iscritti a ciascun corso di laurea e di laurea magistrale dell'ateneo sono eletti, salvo quanto previsto agli articoli 7, comma 3 e 14, comma 4 del medesimo regolamento, nella seguente ripartizione:

corso di laurea in architettura n. 4 rappresentanti

corso di laurea in design della moda e arti multimediali n. 2 rappresentanti

corso di laurea in design del prodotto, della comunicazione visiva e degli interni n. 2 rappresentanti

corso di laurea in disegno industriale, sostenibilità e digitalizzazione - sede di Vicenza n. 1 rappresentante

corso di laurea in urbanistica e pianificazione del territorio n. 2 rappresentanti

corso di laurea magistrale in architecture n. 1 rappresentante

corso di laurea magistrale in architettura n. 3 rappresentanti

corso di laurea magistrale in arti visive e moda n. 1 rappresentante

corso di laurea magistrale in design del prodotto, della comunicazione e degli interni n. 2 rappresentanti

corso di laurea magistrale in urbanistica e pianificazione del territorio n. 1 rappresentante

corso di laurea magistrale in teatro e arti performative n. 1 rappresentante.

3 Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore **9.00** del **20 aprile 2023** alle ore **18.00** del **21 aprile 2023**.

articolo 2 (commissione elettorale e ufficio elettorale)

1 È costituita la commissione elettorale nella seguente composizione:

- **Fabio Peron**, professore ordinario, con funzioni di presidente
- **Maela Bortoluzzi**, responsabile della divisione affari istituzionali e governance
- **Mattia Deon**, componente del senato degli studenti indicato dalla presidente.

2 L'ufficio responsabile del procedimento elettorale e di supporto ai lavori della commissione elettorale è il servizio affari istituzionali che si costituisce quale ufficio elettorale.

articolo 3 (elettorato attivo e passivo)

1 Per ogni corso di laurea e di laurea magistrale di cui all'articolo 1 comma 2 possono votare, cioè costituiscono l'elettorato attivo, tutti gli studenti regolarmente iscritti al corso stesso alla data di svolgimento delle elezioni.

2 Possono essere eletti, costituiscono cioè l'elettorato passivo, tutti gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e di laurea magistrale elencati all'articolo 1 comma 2 e che si siano candidati per il proprio corso di studio secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 5.

articolo 4 (elenchi dell'elettorato attivo)

1 Gli elenchi dell'elettorato attivo suddivisi per corsi di studio sono depositati presso l'ufficio elettorale.

2 Chiunque voglia verificare la propria presenza all'interno degli elenchi elettorali può farne richiesta all'ufficio elettorale via email scrivendo all'indirizzo affari.istituzionali@iuav.it.

articolo 5 (candidature)

1 Gli studenti iscritti ai corsi di studio di cui all'articolo 1 comma 2 sono tenuti a presentare la propria candidatura all'ufficio elettorale utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio elettorale stesso con una delle seguenti modalità:

- a)** personalmente, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00, al servizio affari istituzionali, sede dell'ufficio elettorale;
- b)** via email all'indirizzo affari.istituzionali@iuav.it esclusivamente in formato .pdf corredandola della copia di un valido documento d'identità.

2 Il termine ultimo di presentazione delle candidature è fissato alle **ore 13 del 30 marzo 2023**.

articolo 6 (modalità di svolgimento delle operazioni di voto)

1 Le elezioni dei rappresentanti degli studenti iscritti a ciascun corso di laurea e di laurea magistrale dell'ateneo si svolgono tramite votazione elettronica da remoto.

2 Le modalità di votazione sono le seguenti:

- l'ufficio elettorale prima delle votazioni comunica agli elettori il link al quale collegarsi per accedere alla procedura informatica;
- all'apertura delle operazioni di voto e fino all'orario di chiusura delle elezioni ogni elettore può collegarsi alla procedura informatica per l'espressione del voto mediante un idoneo dispositivo elettronico (pc, tablet, smartphone);
- l'elettore viene identificato dalla procedura informatica mediante le medesime login e password utilizzate per l'accesso ai servizi di sportello internet e alla posta elettronica istituzionale;
- in seguito all'identificazione l'elettore accede alla scheda elettorale nella quale sono elencate le candidature pervenute per il proprio corso di studi. Nel caso in cui l'elettore sia iscritto a un corso di studi per il quale non sono state presentate candidature, la scheda elettorale a cui accede riporta l'elenco dei candidati di tutti gli altri corsi di studi;

- l'elettore può esprimere una sola preferenza per uno dei candidati o votare scheda bianca non esprimendo alcuna preferenza.

3 Non risulta necessaria la costituzione del seggio elettorale le cui funzioni sono assunte dall'ufficio elettorale.

articolo 7 (operazioni di scrutinio)

1 Al termine delle operazioni di voto il gestore della procedura informatica provvede a fornire all'ufficio elettorale il report dei risultati generato in maniera automatica dal sistema. L'ufficio elettorale procede con la collazione dei dati e al computo dei voti.

2 Concluse le operazioni di computo dei voti, l'ufficio elettorale rende pubblici i risultati delle votazioni.

articolo 8 (norme finali)

1 Per quanto non previsto dal presente provvedimento si rinvia allo statuto, al regolamento generale di ateneo e al regolamento del senato degli studenti.

2 Il servizio affari istituzionali è incaricato dell'esecuzione e della pubblicità del presente provvedimento che è registrato nel repertorio dei decreti e pubblicato nel sito web dell'ateneo.

il rettore

Benno Albrecht